



# COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Città Metropolitana di Torino  
Settore Polizia Locale e Commercio

---

## ORDINANZA Nr. 35 del 05/09/2025

**Oggetto: APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA MADONNA DELLA FONTANA NEL TRATTO DI CIRCA 200 METRI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 4 PER ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI CARATTERE AMBIENTALE DAL 15.09.2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.**

### Il Responsabile dell'Area

**Visto** la comunicazione pervenuta al protocollo comunale in data 25.08.2025 dalla Ditta Ramboll Italy srl con la quale si comunica l'esecuzione di attività ambientale inerenti progetto di bonifica, lungo la strada Madonna della Fontana, in corrispondenza dell'altezza del civico 4 con occupazione parziale della carreggiata stradale, consentendo il mantenimento della viabilità;

**Ritenuto** pertanto necessario il posizionamento di segnaletica temporanea di senso unico alternato per il tempo necessario all'esecuzione di tali lavori garantendo l'accesso alle due proprietà prossime al tratto temporaneamente interessato dai lavori. Inoltre l'area di lavoro dovrà essere, da parte della ditta incaricata dei lavori, adeguatamente segnalata e delimitata;

**Visto** il Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992;

**Visto** il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

**Ritenuto**, anche a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di dover dare corso al provvedimento proposto;

**Vista** la necessità di assicurare un sistema segnaletico adeguato a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare, viene rappresentata la necessità di imporre, sulle strade oggetto della presente ordinanza, la segnaletica in atto:

**APPOSIZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA MADONNA DELLA FONTANA NEL TRATTO DI CIRCA 200 METRI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 4 PER ESECUZIONE DI ATTIVITA' DI CARATTERE AMBIENTALE DAL 15.09.2025 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.**

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Considerato che dovrà essere comunque garantito il transito ai mezzi di soccorso e delle FF.OO.:**

## Ordina

1. Nel tratto stradale di strada Madonna della Fontana come sopra identificato venga apposta, da parte della ditta incaricata dei lavori, la segnaletica orizzontale e verticale temporanea prevista dalla normativa vigente in esecuzione della presente ordinanza garantendo l'accesso alle due proprietà prossime al tratto temporaneamente interessato dai lavori; l'area di lavoro dovrà essere, da parte della ditta, adeguatamente segnalata e delimitata;
2. La ditta incaricata dei lavori ha l'obbligo del posizionamento della succitata segnaletica per il rispetto della presente ordinanza ed avrà cura che siano rispettate tutte le norme del C.D.S. e del relativo regolamento assicurando una corretta e puntuale informazione riguardo alle eventuali deviazioni al traffico veicolare da adottarsi garantendo il transito ai mezzi di soccorso, delle FF.OO e autorizzati. Al termine di ogni giornata lavorativa, la Ditta incaricata dovrà provvedere alla pulizia della sede stradale interessata dai lavori affinché non si accumulino fango, sporcizia, detriti vari sulla carreggiata costituendo pericolo per la circolazione veicolare e pedonale. La segnaletica temporanea dovrà essere rimossa a cura della ditta esecutrice al termine dei lavori e si dovrà garantire il ripristino a regola d'arte del manto stradale interessato dalla presente ordinanza. La Ditta esecutrice dovrà prestare attenzione durante l'esecuzione dei lavori cercando di non "frantumare" eccessivamente l'asfalto esistente ed inoltre dovrà cercare di evitare le lavorazioni in presenza di precipitazioni che possano lordare l'asfalto rendendolo pericoloso per la viabilità veicolare e pedonale. La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevato ed indenne il comune di Riva presso Chieri da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa, cancellata od oscurata;
3. Il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e nei consueti modi di diffusione;
4. Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
5. A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino ovvero, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
6. A norma dell'art. 8 della legge 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del presente procedimento è il Sig. d'ANGELO Luigi dell'Ufficio di Polizia Municipale;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Riva presso Chieri, 05.09.2025

Il Responsabile dell' Area  
Vigilanza Sorveglianza - Polizia Municipale  
(Luigi d' ANGELO)  
Documento sottoscritto digitalmente  
ai sensi del Decreto Legislativo n. 82/2005